



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 267 del 21 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

| | |
|------------------------------|--|
| Comitato Regionale Puglia | ✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it |
| Ufficio Amministrazione | ✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Segreteria | ✉ segreteria.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Tesseramento | ✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Impianti Sportivi | ✉ impianti.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Agonistica LND | ✉ agonistica.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Affiliazioni e Coppe | ✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it |

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

| DELEGAZIONE | PEC |
|-------------|--|
| BRINDISI | delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it |
| FOGGIA | delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it |
| LECCE | delegazionelecce.pugliaInd@pec.it |
| MAGLIE | delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it |
| TARANTO | delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it |
| BARI | delegazionebari.pugliaInd@pec.it |
| BAT | delegazionebat.pugliaInd@pec.it |

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe Conte, relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Componente) e dell'Avv. Armando Scarano (Componente), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 maggio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento prot. 27643/ 628pfi25-26/PM/rm a carico

del sig. **Cosimo Manta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Gallipoli, per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Giacomo Zappacosta la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 180-2024/25 del 27.2.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 28.10.2025, al calciatore sig. Gaetano Mancino la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 73-2024/25 dell'8.10.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 28.10.2025, ed al calciatore sig. Vincenzo Tommasone la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 173-2024/25 del 24.2.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec dell'11.11.2025; nonché della società **ASD Città di Gallipoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cosimo Manta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con atto di deferimento prot. n. 27643/628pfi25-26/PM/rm del 31 aprile 2026, il Procuratore Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.

All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 18.05.2026 compariva per la Procura Federale, in collegamento telematico, l'avv. Nicola Monaco, il quale si riportava all'atto del deferimento e concludeva chiedendo che venisse comminata alla società deferita ASD Città di Gallipoli la penalizzazione di 3 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027 e l'ammenda di € 800,00, nonché l'inibizione per mesi 8 per il tesserato sig. Cosimo Manta.

Per la società deferita compariva, sempre in collegamento telematico, il Presidente sig. Cosimo Manta, il quale dichiarava di essere Presidente dal 01.01.2025, di non aver avuto accesso alla casella di posta elettronica certificata della società, di non aver ricevuto alcuna documentazione dalla precedente dirigenza, che gli aveva riferito che alcuni calciatori erano stati pagati in contanti. Alcuna memoria difensiva e/o documentazione era stata depositata dalle parti deferite prima dell'udienza, né veniva depositata oggi.

* * * * *

Il deferimento, intitolato "*Mancato adempimento da parte della società A.S.D. Città di Gallipoli all'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Vincenzo Tommasone, Giacomo Zappacosta e Gaetano Mancino le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce*", trae origine (i) dalla segnalazione del calciatore Giacomo Zappacosta, pervenuta il 04.12.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 180-2024/25 del 27.02.2025, (ii) dalla segnalazione del Comitato Regionale Puglia del 12.12.2025, con allegate copie dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. prot. N. 180-2024/25 del 27.2.2025 relativa al calciatore sig. Giacomo Zappacosta, n. 173-2024/25 del 24.2.2025 relativa al calciatore sig. Vincenzo Tommasone e n. 73-2024/25 dell'8.10.2025 relativa al calciatore sig. Gaetano Mancino, (iii) dalla segnalazione del calciatore sig. Vincenzo Tommasone del 16.12.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 173-2024/25 del 24.2.2025.

Nel deferimento si legge che il sig. Cosimo Manta, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gallipoli, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al pagamento in favore del calciatore sig. Giacomo Zappacosta della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 180-2024/25 del 27.2.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 28.10.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Gaetano Mancino della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 73-2024/25 dell'8.10.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 28.10.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Vincenzo Tommasone della somma di € 3.460,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 173-2024/25 del 24.2.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec dell'11.11.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 28.10.2025, in data 28.10.2025 ed in data 11.11.2025, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle rispettive note di comunicazione delle pronunce appena citate.

D'altro canto, lo stesso sig. Cosimo Manta, in occasione dell'udienza, dichiarava di rivestire la carica di Presidente sin dal 01.01.2025, cioè una data precedente alla notifica dei provvedimenti.

Questo Collegio conferma che i fatti oggetto dei capi di incolpazione trovano conferma nei documenti allegati al fascicolo del deferimento e che le dichiarazioni liberatorie prodotte dalla ASD Città di Gallipoli, non a questo Collegio, solo dopo la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, aventi ad oggetto presunte dichiarazioni liberatorie rilasciate dai calciatori Vincenzo Tommasone e Giacomo Zappacosta, non risultano essere state prodotte dinanzi al Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in occasione delle rispettiva vertenze, anche per essere esaminate dai calciatori ricorrenti, né sono supportate da documenti contabili finalizzati a dimostrare gli avvenuti pagamenti delle somme oggetto delle rispettive liberatorie.

La circostanza riferita, ma non dimostrata, dal sig. Cosimo Manta di non aver avuto accesso alla casella pec della società dopo la sua nomina a Presidente, dimostra una non lieve negligenza nello svolgimento del suo ruolo e nella gestione societaria, considerando che avrebbe dovuto attivarsi per poter accedere alla casella pec proprio in considerazione dell'importanza massima rivestita da questa attività alla luce del quadro normativo e di tutte le comunicazioni, in entrata e in uscita, che le società sono chiamate ad eseguire e/o ricevere proprio tramite la casella pec.

È, quindi, pacifico che la società deferita non abbia provveduto al pagamento in favore dei calciatori su indicati delle somme rispettivamente accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. integra la violazione di quanto previsto dall'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il quale il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, comma 1, C.G.S. e l'applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Dal combinato disposto delle suddette norme emerge, dunque, che nel caso di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme accertate dai collegi arbitrali, la sanzione da irrogare alla società è pari ad almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempito.

Lo stesso art. 31 del C.G.S. disciplina e regola le sanzioni per i dirigenti che partecipano agli illeciti della tipologia oggetto del presente deferimento.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Stante il carattere del precetto in esame, che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine di pagamento (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).

Ne consegue la responsabilità della A.S.D. Città di Gallipoli, che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).

Ai fini sanzionatori, si applica il principio di inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU., dec. n. 12/2024-2025), in quanto, per l'ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, e in quanto tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).

Alla stregua dei principi innanzi richiamati, ed in linea con le richieste della Procura, il Tribunale ritiene congruo irrogare alla AS.D. Città di Gallipoli e al sig. Cosimo Manta le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale.

In considerazione del principio cardine della afflittività della sanzione, sancito dall'art. 44, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, alla luce della classifica attuale del campionato di riferimento, la sanzione della penalizzazione dei 3 punti dovrà essere necessariamente scontata nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di comminare alla AS.D. Città di Gallipoli la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, e l'ammenda di € 800,00;
- 2) di comminare al tesserato Cosimo Manta l'inibizione per mesi 8.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 21 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci